Del. n. 335 /2023/PRSE

*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| Stefano SIRAGUSA | Presidente |
| Giovanni GUIDA | Consigliere (relatore) |
| Ilio CICERI | Consigliere |
| Bruno LOMAZZI | Primo Referendario |
| Matteo SANTUCCI | Referendario |
| Andrea DI RENZO | Referendario |
| Chiara GRASSI | Referendario |

Nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Torino di Sangro (CH),** ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 5 dicembre 2023, n. 49, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

**FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di Torino di Sangro (di 3.006 abitanti) acquisiti, rispettivamente, in data 10 gennaio 2023, protocollo n. 46 (in ritardo rispetto alla scadenza del 12 dicembre 2022, fissata da questa Sezione) e in data 31 ottobre 2023, protocollo n. 5505.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.
Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.
Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Per le vie brevi sono state chieste delucidazioni in merito ai fondi Covid. L'Ente ha fornito riscontro con nota prot. 10786 del 21 novembre 2023 acquisita, in pari data, al protocollo della Sezione con il n. 5864.

## DIRITTO

**1.** La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).
Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).
**1.1.** Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente

inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

**1.2.** L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) – è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di "*avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione*", al fine di consentire di "*collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime*" (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: "*le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine* (…) *le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate*" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

**2.** Con deliberazione n. 332/2022/PRSE questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2020.

**3.** In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

*Equilibrio di bilancio*

**4.** Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva

dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La situazione degli equilibri degli esercizi 2021 e 2022 sono riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

| | **Parte corrente (O)** | **Parte capitale (Z)** | **TOTALE (W= O+Z)** |
|---|---|---|---|
| **Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)** | **11.685** | **0** | **11.685** |
| Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio | 82.462 | - | 82.462 |
| Risorse vincolate nel bilancio | - | - | - |
| **Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)** | **- 70.777** | **0** | **70.777** |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) | - 101.255 | - | - 101.255 |
| **Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)** | **30.478** | **0** | **30.478** |

*Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.*

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo.

| | **Parte corrente (O)** | **Parte capitale (Z)** | **TOTALE (W= O+Z)** |
|---|---|---|---|
| **Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)** | **486.612** | **11.233** | **497.845** |
| Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio | 39.442 | - | 39.442 |
| Risorse vincolate nel bilancio | - | - | - |
| **Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)** | **447.170** | **11.233** | **458.403** |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) | 58.010 | - | 58.010 |
| **Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)** | **389.160** | **11.233** | **400.393** |

*Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.*

Nell'esercizio 2021, l'Ente non ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti in quanto il differenziale tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4) risulta negativo.

Tenuto conto della gestione in parte capitale pari a zero, l'equilibrio complessivo rispetta i dettami dell'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, ma non rispetta l'Equilibrio di bilancio (W2).

Nell'esercizio 2022, l'Ente ristabilisce l'equilibrio corrente in tutte le sue componenti cosicché anche la gestione complessiva presenta parametri positivi.
Tale miglioramento appare riconducibile all'attività di recupero dell'evasione tributaria, di cui si tratterà in seguito.
La gestione di parte capitale registra saldi positivi per i tre parametri Z1, Z2 e Z3.
Sono presenti "*entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili*" per euro 1.693.900.
Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 100.000 per spese in conto capitale derivante da avanzo libero.
Come attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente, in merito all'aumento della spesa a causa della crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese sostenute ed impegnate a valere sul contributo straordinario; tuttavia, per la loro copertura non è stato necessario utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire, le risorse derivanti dalle sanzioni in materia di codice della strada o l'avanzo libero.
Nella relazione al rendiconto 2022, vengono quantificate le maggiori spese sostenute ed impegnate che sono state pari ad euro 135.526 mentre la quota a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 *ex* articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, è stata pari ad euro 54.195.
Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica e delle difficoltà nella gestione di parte corrente, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo triennio nonché un monitoraggio delle spese programmate da conciliare con gli incassi effettivamente registrati.

***Risultato di amministrazione***

**5.** Il risultato di amministrazione – "*parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci*" (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).
L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a

comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente ed è riportato, per il biennio in esame, nella tabella che segue, con riguardo alle sue componenti.

Tabella n. 3 – Risultato e avanzo di amministrazione

| | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| **Risultato di amministrazione** | **402.440** | **763.119** |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 79.770 | 123.867 |
| Fondo perdite società partecipate | 20.000 | 20.000 |
| Fondo contenzioso | 60.000 | 60.000 |
| Fondo indennità di fine mandato del Sindaco | 13.014 | 10.736 |
| Fondo per rinnovi contrattuali | 40.000 | 20.000 |
| Fondo garanzia debiti commerciali | - | 75.632 |
| Parte destinata agli investimenti | - | 340.000 |
| **Avanzo di amministrazione** | **189.656** | **112.883** |

*Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione, sui dati estrapolati da BDAP.*

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2022 è composto da una mole di residui attivi inferiore ai residui passivi (rispettivamente euro 4.973.051 ed euro 7.967.528, in aumento rispetto ai valori dell'esercizio 2021 pari, rispettivamente, ad euro 2.440.751 ed euro 3.174.558, incremento riconducibile alla gestione di parte capitale).

Il fondo pluriennale vincolato 2022 è pari ad euro 264.996, di cui euro 211.582 di parte capitale ed euro 53.414 di parte corrente. In merito a quest'ultimo emerge, dal questionario al rendiconto, che è stato costituito per "*salario accessorio e premiante*".

**5.1.** Dall'analisi dell'anzianità dei residui attivi e passivi riportata nel questionario al rendiconto 2022 si evince quanto segue.

Non sono presenti residui attivi relativi al periodo 2018 e precedenti sui Titoli 1 e 3 dove le prime partite sono relative all'esercizio 2021.

Per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra la presenza, sul Titolo 1, di partite relative al periodo 2018 e precedenti per euro 18.450 nonché di euro 39.582 dell'anno 2019 ed euro 161.140 dell'anno 2020.

Per tali partite, risalenti nel tempo, è necessario verificare i termini di prescrizione e se sussistono ancora i requisiti per il loro mantenimento in bilancio.

Inoltre, in merito alla gestione in conto capitale, si rileva la presenza di residui attivi sul Titolo 4 per euro 1.175.579 relativi all'anno 2020 e di residui passivi sul Titolo 2 per euro 376.209 dello stesso esercizio. Per tali partite non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e se la stessa è compatibile con il correlato cronoprogramma.

Si ricorda che la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

**5.2.** Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", ha accantonato euro 41.164 a FCDE, una somma pari al 15,46 per cento dei residui mantenuti (euro 266.319 di cui 265.171 relativi alla competenza e 1.149 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 "*Imposte tasse e proventi assimilati*";
- con riferimento al Titolo 3 "*Entrate extratributarie*", ha accantonato euro 82.702 a FCDE, una somma pari al 6,93 per cento dei residui mantenuti (euro 1.193.158 di cui 1.009.475 relativi alla competenza e 183.684 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 "*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (dove sono presenti residui per euro 984.641 di cui 183.684 relativi ad esercizi precedenti al 2021) ma non la Tipologia 500 "*Rimborsi e altre entrate correnti*" che registra residui totali per euro 203.813 interamente di competenza.

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Pertanto, l'Ente dovrà effettuare specifica analisi dei residui del Titolo 3 Tipologia 100 e 500, derivanti dalla competenza e verificarne lo stato ed i tempi di esigibilità.

Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 2,49 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale all'8,49 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 94,60 per cento e al 47,78 per cento ed uno a residui pari al 95,59 per cento per il Titolo 1 e al 37,05 per cento per il Titolo 3.

I dati del recupero dell'evasione tributaria evidenziano nell'anno 2022 un'attività sui tributi IMU e TASI che ha prodotto incassi per euro 3.058.668 a fronte di accertamenti per euro 3.096.258.

Tali risultati, seppur di carattere non ricorrente, hanno garantito un notevole aumento delle entrate del Titolo 1 e ristabilito gli equilibri in termini di gestione corrente.

Fermo restando l'importanza di tale attività in termini di garanzia del corretto adempimento da parte dei cittadini dei doveri tributari (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 288 del 2019), la gestione della riscossione ordinaria dovrà garantire la piena copertura delle spese correnti, da parametrare necessariamente agli incassi effettivamente registrati.

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2022 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 4 – Modalità di riscossione delle principali entrate proprie

| Entrata | Riscossione volontaria | Riscossione coattiva |
|---|---|---|
| IMU/TASI | *Gestione diretta* | *Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)* |
| TARSU/TIA/TARI/TARES | *Agente nazionale della riscossione (art.3 del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)* | *Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)* |
| Sanzioni per violazioni al codice della strada | *Gestione diretta* | *Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)* |
| Fitti attivi e canoni patrimoniali | *Gestione diretta* | *Gestione diretta* |
| Proventi acquedotto | *Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)* | *Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)* |
| Proventi canoni depurazione | *Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)* | *Soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. n. 446/1997 (art. 52, co. 5, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 446/1997)* |

*Fonte: Questionario al rendiconto 2021*

Nel questionario al rendiconto 2022 viene data evidenza che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio; tuttavia, non viene compiuta la prescritta analitica descrizione delle procedure seguite per la sua realizzazione prima della sua eliminazione totale o parziale.

La Sezione raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria

conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

**5.3.** Circa il fondo di garanzia per i debiti commerciali, dall'allegato a/2 del rendiconto 2022 emerge un accantonamento di euro 75.632.

Secondo il comma 862 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, "*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

*a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

*d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente*".

L'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022 ha attestato che l'Ente non ha ridotto di almeno il 10 per cento il debito commerciale residuo e, pertanto, si è reso necessario apporre specifico accantonamento nella misura del 5 per cento.

**5.4.** A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state evidenziate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'Ente, negli esercizi in esame, non ha vincolato risorse.

Nel riscontro fornito viene comunicato che: "*Nel risultato di amministrazione del rendiconto di gestione esercizio 2020 è stato operato un accantonamento pari ad € 221.383,00 a titolo di Fondo funzioni fondamentali.*

- *Nell'esercizio successivo tali fondi sono stati utilizzati per:*
    - *Lavori di allestimento servizio "Scuola all'aperto" € 134.754,00*

- *Acquisto di materiali e servizi € 78.262,00*
- *Acquisto di dispositivi di prevenzione € 8.367,00*"

Desta perplessità il fatto che la somma vincolata nell'esercizio 2020 (euro 221.383) risulti applicata nel bilancio 2021 ed impegnata, mentre nello stesso esercizio 2021 non risulta avanzo utilizzato derivante dall'anno precedente.

Nella relazione al rendiconto 2021 si rappresenta che: "*L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2021 ha ricevuto le seguenti risorse:*

*1- FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI*

*ENTRATA CAP 2031 ART. 1 Accertati e incassati € 16.956,82*

*USCITA CAP 11040516 è stata impegnata la somma prevista nel 2021.*

*2- CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI*

*ENTRATA CAP 2034/1 Accertati e incassati € 7.316,02*

*USCITA CAP 11040301/1 Impegnata ed utilizzata l'intera somma*

*3- FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE*

*ENTRATA CAP 2030 Accertati e incassati € 37.680,95*

*USCITA CAP 11040511 Impegnata l'intera somma, avviso pubblico per concessione buoni alimentari e utenze, la somma è stata pagata a inizio anno*".

Nell'esercizio 2022, nella relazione al rendiconto, si mette in evidenza che: "*L'Organo di revisione dà atto che l'Ente non ha avanzo vincolato derivante dai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati nel 2022 e dai ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19*".

Tenuto conto delle risultanze della certificazione relativa all'anno 2022, si raccomanda all'Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

***Gestione di cassa***

**6.** L'Ente presenta, alla chiusura degli esercizi in esame presenta i seguenti fondi di cassa:

- anno 2021: euro 1.652.009 con una quota vincolata pari a zero;
- anno 2022: euro 4.022.591 con una quota vincolata pari ad euro 705.330.

Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quelle di liquidità.

**6.1.** Nella sezione Amministrazione trasparente–pagamenti dell'amministrazione è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere:

- pari a 3,79 giorni nell'anno 2021;
- pari a 15,95 giorni nell'anno 2022.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33

del 2013. Il debito complessivo è pari, rispettivamente, ad euro 399.512 (n. 60 aziende creditrici) e ad euro 298.069 (n. 22 imprese creditrici).

***Organismi partecipati***

**7.** Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 51 del 30 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 5 – Partecipazioni

| Partecipata | Quota e modalità di partecipazione |
|---|---|
| Sasi s.p.a. | 1,20% - diretta |
| Eco.Lan s.p.a. | 1,88% - diretta |

*Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.*

Con la suddetta delibera il Consiglio comunale ha deliberato di "*prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione*".

**7.1.** L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2022, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha comunicato che tale ricognizione ha riguardato la totalità delle partecipate, ma che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

Dalle informazioni presenti nella relazione al rendiconto 2022, tale ultimo adempimento non risulta essere stato effettuato dai rispettivi organi di controllo.

Si richiama l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e chiarezza nella predisposizione degli atti necessari al controllo.

***Debiti fuori bilancio***

**8.** In base alle informazioni riportate nelle relazioni al rendiconto 2022 e nello specifico questionario 2021, emerge che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

***Ulteriori profili di esame***

**9.** Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

**9.1.** Il Comune ha provveduto, alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Dall'analisi dei suddetti prospetti non emerge l'adozione di specifico regolamento in materia da parte dell'Ente. Al riguardo si richiamano tutte le osservazioni già formulate con le precedenti deliberazioni di questa Sezione.

**9.2.** I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori - limite stabiliti per legge nel biennio in esame.

***Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio***

**10.** Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'"*attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale*" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 6 novembre 2023, relativa ai dati al 30 settembre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "disponibilità liquide", un fondo di cassa per euro 3.551.468, in decremento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 4.022.591), a seguito dell'incasso di reversali per euro 3.944.712 e al pagamento di mandati per euro 4.415.835.

Si rileva, infine, nel prospetto, la presenza di "*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*" per euro 3.016. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rafforzamento delle fasi di accertamento e riscossione, in particolare di quella coattiva con costante monitoraggio della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei livelli di spesa sostenuti;

- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Torino di Sangro (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2023.

| Il Relatore | Il Presidente |
|---|---|
| Giovanni GUIDA | Stefano SIRAGUSA |
| *f.to digitalmente* | *f.to digitalmente* |

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO

CARLA LOMARCO CORTE DEI CONTI 12.12.2023 09:01:39 GMT+01:00